



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO

N. RS
Anno 2007

N. 12809 RGR
Anno 1999

-SEZIONE II -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.12809 del 1999 proposto da Garofalo Gennaro rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia presso il cui studio in Roma, Viale Medaglie D'Oro n.266, è elettivamente domiciliato;

CONTRO

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;

per l'annullamento:

1) della determinazione n.8475 del 30 luglio 1999 del Comando Zona Sarda della Guardia di Finanza con la quale è stata rigettato il ricorso gerarchico proposto al fine di ottenere l'annullamento della determinazione n.24121/P del 22/4/1999 con il quale il Comandante della 15^a Legione della G.di F. ha inflitto all'attuale istante la sanzione disciplinare del rimprovero;

2) la citata sanzione disciplinare inflitta al tenente Garofano con la menzionata determinazione del 22 aprile 1999.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 21 marzo 2007 - relatore il dottor Giuseppe Sapone – l'avv. Tartaglia per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il proposto gravame l'odierno ricorrente, tenente della Guardia di Finanza, ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui il Comandante della Zona Sarda della Guardia di Finanza ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal tenente Garofalo avverso il provvedimento del 22 aprile 1999 con cui il Comandante della 15^a Legione di Cagliari gli ha irrogato la sanzione disciplinare del rimprovero.

Avverso la contestata determinazione è stato dedotto il seguente ed articolato motivo di doglianza:

Violazione di legge per : omessa comunicazione di avvio del procedimento disciplinare (art.7 della L. n.241/1990 e 59 del Regolamento di Disciplina Militare emanato con DPR n.545

del 18/7/1986); Omessa determinazione dell'unità organizzativa competente e del responsabile del procedimento; Omessa comunicazione dell'Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti. Eccesso di potere per violazione della circolare n.197, diramata con foglio d'ordini n.78 del 22/12/1995 del Comando Generale della Guardia di Finanza. Eccesso di potere per erroneità ed illogicità della motivazione.

Si è costituita l'intimata amministrazione contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 21 marzo 2007 il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Con il proposto gravame l'odierno ricorrente, tenente della Guardia di Finanza, ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui il Comandante della Zona Sarda della Guardia di Finanza ha rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del 22 aprile 1999 con cui il Comandante della 15^a Legione di Cagliari gli ha irrogato la sanzione disciplinare del rimprovero.

Risulta fondato il primo motivo di doglianza, già dedotto in sede gerarchica, prospettante la violazione degli artt. 56, 57, 58, 59 del DPR n.545/1986, Regolamento di disciplina Militare, in quanto il procedimento disciplinare conclusosi con la gravata sanzione è stato attivato in assenza della formale contestazione di addebiti, non

potendo in alcun modo essere considerata a tal fine idonea la mera richiesta di chiarimenti del 3 febbraio 1999.

Al riguardo il Collegio, conformandosi a quanto precedentemente statuito con la sentenza n.32/2007, in linea con la giurisprudenza in materia (CSI, n.686 del 23/12/1999; CS, sez.III, n.454 del 20/3/1984), su una fattispecie identica a quella oggetto della presente controversia, osserva che la mera richiesta di informazioni e chiarimenti rivolta ad un dipendente pubblico su fatti specifici relativi al suo comportamento, non configura gli estremi di un atto di contestazione di addebito disciplinare, essendo distinti, per la diversità della loro funzione, gli atti di mera indagine preliminare circa i comportamenti assunti dal personale nell'ambito del servizio da quelli recanti la contestazione vera e propria dell'addebito

Ciò considerato, la doglianza in trattazione è suscettibile di favorevole esame con conseguente accoglimento del proposto gravame e assorbimento delle altre doglianze dedotte.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n. **12809** del **1999**, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla la gravata determinazione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del

presente giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l'intervento dei signori giudici:

Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente

Dr. Silvestro RUSSO - Consigliere

Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE ESTENSORE